

IL TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice istruttore

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6.12.2013, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 12620/2013 R.G. promossa da:

██████████ nato ad Haripur (Pakistan) il 12.7.1990, elettivamente domiciliato in Torino, Largo Cibrario n. 10, presso lo studio dell'Avvocato Ornella Fiore, che lo rappresenta e difende per procura margine del ricorso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO presso Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino

resistente contumace

e in contraddittorio con

PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Torino

Oggetto: Richiesta protezione internazionale

§ § § § § §

1. Con ricorso depositato il 22 aprile 2013 ██████████ ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale di Torino l'8 febbraio 2013, notificato il 22 marzo 2013, chiedendo che, previa dichiarazione di illegittimità di quel provvedimento, gli fosse riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria, o, in subordine, il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. 286/98.
2. All'udienza fissata il ricorrente compariva per l'audizione e all'esito la difesa chiedeva un rinvio per poter depositare ulteriore documentazione.
3. La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il provvedimento in data 8 febbraio 2013 - alla luce del racconto fatto dal ricorrente nel corso della sua audizione - nel rigettare la richiesta di protezione internazionale, ha valutato il racconto dell'odierno ricorrente come complessivamente poco verosimile e scarsamente credibile.
4. L'odierno ricorrente, nato in Pakistan, ha riferito che il 2 agosto 2012, mentre tornava da una partita di cricket, era stato rapito da alcune persone, bendato, legato e trasportato in un luogo sconosciuto, distante dalla sua città di origine; il giorno successivo, il padre del ricorrente aveva presentato denuncia alla locale polizia, ma quella stessa notte era stato contattato dai sequestratori che gli avevano chiesto un'ingente riscatto per la liberazione del figlio; il giorno seguente, non potendo recarsi in banca, essendo sabato, aveva chiesto aiuto ad un dipendente, che gli aveva messo a disposizione la somma che



nella notte tra il 5 ed il 6 agosto gli era stata rubata nella sua abitazione, da alcune persone che vi si erano introdotte; il giorno seguente aveva prelevato in banca la somma necessaria, che aveva consegnato ai rapitori, i quali avevano liberato il figlio, che gli aveva riferito di aver visto il suddetto dipendente litigare con i carcerieri, e ciò era stato denunciato alla locale polizia; a causa di ciò aveva subito minacce, anche presso la sua abitazione, anche mediante armi da fuoco, e ciò, non avendo avuto tutela e protezione dalle forze di polizia, notoriamente influenzabili, lo aveva indotto, nel settembre 2012, ad abbandonare il suo paese di origine, dal quale, attraverso la Turchia e la Grecia era giunto in Italia, laddove aveva formulato istanza di riconoscimento della protezione internazionale.

Ora, pur prescindendo del rilievo, già compiuto dalla commissione territoriale nel provvedimento di diniego oggetto delle doglianze del ricorrente, che la vicenda del ricorrente pare riguardare fatti di competenza della giustizia ordinaria del paese di origine del ricorrente medesimo, il suo racconto risulta estremamente confuso e contraddittorio e, soprattutto, poco verosimile per le modalità di verifica del rapimento, del reperimento delle somme necessarie alla sua liberazione della successiva sottrazione delle stesse e delle minacce successivamente ricevute dal ricorrente.

5. Ciò induce ad escludere la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno del paese di origine del ricorrente, tale da impedirgli di farvi rientro o di esporlo ad un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, sia perché i conflitti esistenti in Pakistan non determinano una siffatta situazione, sia, soprattutto, perché non sembra che tali conflitti riguardino direttamente il ricorrente, la cui istanza tesa al riconoscimento della protezione sussidiaria deve quindi essere respinta.

6. Diverse considerazioni debbono invece essere svolte per quanto riguarda la subordinata domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In assenza dei requisiti di ordinaria concessione del permesso di soggiorno, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 D.Lgs. 286/1998 il permesso di soggiorno può infatti essere riconosciuto qualora *"...ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*.

Si tratta pertanto di una norma che disciplina una pluralità di fattispecie, che si riempie di contenuti mediante il rinvio a norme interne o di diritto internazionale, generale o convenzionale, aventi un oggetto più preciso.

Il ricorrente è giunto in Italia a seguito ed in conseguenza di minacce, denunciate alle locali autorità di polizia, come si ricava dalle copie delle denunce dallo stesso prodotte, e risulta essersi iscritto in maniera positiva in Italia, avendo frequentato corsi di lingua italiana (come si ricava dagli attestati scolastici prodotti come documenti 20, 21, 22 e 23) ed essendosi inserito nel mondo del lavoro, come si ricava dalla relazione socio-educativa prodotta come documento 24 (da cui si ricava anche la sua motivazione ad intraprendere un percorso di integrazione socio-lavorativa e l'attivazione di un tirocinio



formativo, finanziato dall'ufficio stranieri del Comune di Torino, presso un ristorante-kebaberia).

In particolare nel corso di tale tirocinio ha mostrato attitudini circa l'organizzazione del lavoro e buone capacità di relazionarsi al contesto lavorativo, accrescendo e affermando la sua abilità professionale in ambito lavorativo; ciò gli ha consentito di acquisire la disponibilità ad essere assunto come apprendista cuoco, come si ricava dalla dichiarazione della S.n.c Pizza e Kebab del 25 novembre 2016 prodotto dal ricorrente come documento 26.

A fronte di questa integrazione raggiunta e in corso di ulteriore rafforzamento, cui si accompagna il sostegno di cui sta fruendo presso una cooperativa sociale (Progetto Tenda), il rientro nel paese d'origine comporterebbe per lui un grave e ingiustificato pregiudizio, sicché risultano ravvisabili i seri motivi umanitari, anche legati alle esigenze di tutela della sua salute, di cui all'art. 5 D.Lgs. 286/98.

7. Per tutte le considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto.

Tenuto conto del solo parziale accoglimento del ricorso, sussistono tuttavia motivi, ex art. 92, co. 2, c.p.c., per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso proposto avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Torino in data 8.2.2013, che annulla nella parte in cui ha respinto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, trasmette gli atti al Questore di Torino per il rilascio a favore di [REDACTED], nato in Pakistan il 12.7.1990, del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6, D.Lgs. 286/98.

Compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi alle parti e al P.M.

Torino, 14.1.2014.

IL GIUDICE
Giovanni Liberati



Depositato in Cancelleria
17 GEN 2014

Torino,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CARMELO SANTORO

